

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo di associazione

1.1 L'accordo di associazione (di seguito "Accordo") tra un esercente (di seguito "Esercente") e A.SI.SERVIZI (di seguito "Associazione") impegna, il primo, a fornire merci e/o servizi praticando l'erogazione dei BipCoin pattuiti a tutti i titolari di **Cashbackitaly**® di cui all'articolo 2 (di seguito "Titolare") e, la seconda, al pagamento all'Esercente delle forniture in tal modo dal medesimo effettuate il tutto nel rispetto delle modalità ed alle condizioni di seguito indicate. 1.2 Ai fini della conclusione del presente Accordo, l'Esercente deve essere titolare di Conto Corrente presso una Banca sul quale sono regolate le operazioni oggetto del presente Accordo (di seguito "Conto Corrente").

Art. 2 - Caratteristiche di Cashbackitaly® l'utilizzo di **Cashbackitaly**® è virtuale poiché è collegata al numero del telefono cellulare del titolare.

Art. 3 - Accettazione di Cashbackitaly®.

3.1 **Cashbackitaly**® deve essere accettato dall'Esercente a condizione che: a) sia utilizzato per l'acquisto di beni e/o servizi che costituiscono oggetto della sua attività; f) non venga presentato da persona diversa dal Titolare. 3.2 In caso di operazioni per il tramite del telefono cellulare, l'Esercente deve: a) operare secondo quanto previsto dalle istruzioni di utilizzo, al fine di ottenere, da parte del cliente, la necessaria autorizzazione; b) una volta effettuata l'operazione, il cliente, attendere il messaggio SMS, ove previsto, che conferma l'avvenuta operazione, e, nel caso contrario, contattare l'Associazione; c) fornire altresì, sempre su richiesta della Associazione, copia della documentazione attestante la fornitura delle merci e/o la prestazione dei servizi (fattura, scontrino fiscale, eccetera); d) controllare sistematicamente l'avvenuto regolare funzionamento delle transazioni elettroniche, segnalando alla Associazione eventuali anomalie riscontrate; e) Nel caso di utilizzo del sistema WEB, accertarsi di avere ricevuto ugualmente, ove previsto, gli SMS di conferma dell'avvenuta operazione.

Art. 4 - Accredito/addebito dell'importo delle operazioni.

L'Esercente riconosce che, sull'importo di ogni transazione elettronica, spetterà alla Associazione una commissione nella misura percentuale indicata nel presente accordo e confermata con la comunicazione scritta di cui al successivo art. 16, secondo una delle seguenti modalità: a) Addebito del valore BipCoin a seconda dell'accordo di associazione scelto; b) Accredito delle somme spettanti nel caso di valore acquisito. Ogni 30 giorni, l'Associazione addebiterà/accrediterà un importo pari all'ammontare delle commissioni relative alle operazioni registrate nell'estratto conto. L'Esercente, indipendentemente dalla modalità di accettazione della sistema virtuale, qualora ritenga di accogliere l'eventuale richiesta di restituzione o sostituzione della merce, ovvero di mancata utilizzazione, totale o parziale, del servizio, non può, successivamente alla presentazione degli ordini di pagamento relativi all'operazione, restituire denaro al Titolare della Carta ma deve regolare la transazione richiedendo il relativo storno all'Associazione.

Art. 5 - Procedura per l'accredito dei documenti di vendita e/o l'addebito delle note di storno

5.1 Dopo la compilazione dei documenti di vendita e/o delle note di storno (che si compongono dell'originale per la Associazione, della copia per il Titolare e di quella per l'Esercente) l'Esercente deve: a) consegnare al Titolare la copia del voucher di sua spettanza, al momento della vendita, della restituzione della merce o dello storno per mancata/incompleta esecuzione del servizio; b) inoltrare l'originale alla Associazione tramite lettera raccomandata entro il terzo giorno non festivo dalla data di emissione del documento di vendita e/o dalla nota di storno. L'Esercente riconosce che, sull'importo di ogni documento di vendita, spetterà all'Associazione una commissione nella stessa misura percentuale indicata nel presente accordo e confermata con la comunicazione scritta. La commissione verrà trattenuta dalla Associazione all'atto dell'accredito sul Conto Corrente dell'importo del documento di vendita. Le commissioni dovute dall'Esercente saranno mensilmente oggetto di un estratto conto sul web reso visibile dall'Associazione. Sullo stesso estratto conto saranno evidenziate eventuali differenze, per errori di calcolo rispetto alla commissione pattuita o per altri errori rilevati e le relative ragioni di credito o di debito per conguaglio, che potranno essere regolate dalla Associazione, di propria iniziativa, sul Conto Corrente dell'Esercente. c) trattenere e conservare la copia per un periodo minimo di tredici mesi dalla data dell'operazione (da fornire all'Associazione su semplice richiesta, per eventuali verifiche) nonché copia della documentazione attestante la fornitura delle merci e/o la prestazione dei servizi (fattura, scontrino fiscale, etc.). 5.2 Per effetto del pagamento, l'Associazione si surroga in tutti i diritti, azioni ed eventuali garanzie dell'Esercente nei confronti del Titolare di **Cashbackitaly**®. 5.3 Resta comunque inteso che ogni responsabilità per eventuali contestazioni o reclami del Titolare relativi alla fornitura di merci e/o servizi o al disconoscimento della transazione è ad esclusivo carico dell'Esercente.

Art. 6 - Sospensione e rimborso dei pagamenti

6.1 L'Associazione si riserva la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, il pagamento dei documenti di vendita all'Esercente e ciò allo scopo di poter controllare che le transazioni siano state effettivamente e regolarmente eseguite. La comunicazione di sospensione del pagamento ha effetto immediato e può essere fatta anche mediante semplice comunicazione verbale. L'Esercente si impegna a fornire alla Associazione ogni notizia e informazione sulle operazioni relative ai documenti di vendita per i quali fosse stata dall'Associazione disposta la sospensione del pagamento nonché a consentire alla Associazione medesima ogni possibile controllo anche in ordine alla documentazione fiscale relativa alle singole operazioni effettuate. 6.2 L'Associazione ha comunque diritto al rimborso, anche nell'interesse di terzi, di quanto corrisposto all'Esercente, nel caso di documenti di vendita già pagati e che risultassero successivamente irregolari ai sensi delle condizioni di cui al presente accordo addebitando di propria iniziativa il Conto Economico sul Web dell'Esercente medesimo.

Art. 7 - Obblighi dell'Esercente.

7.1 L'Esercente deve: a) accettare **Cashbackitaly**® anche per importi di minima entità ed in qualunque periodo dell'anno ed astenersi dal privilegiare altri mezzi di pagamento o di credito; b) applicare al Titolare, al momento del pagamento, gli stessi prezzi e condizioni, compresi eventuali sconti, abbuoni, saldi od operazioni similari, praticati alla clientela che utilizza altri strumenti di pagamento; c) accettare la restituzione o la sostituzione di beni e/o servizi già forniti al Titolare con gli stessi criteri generalmente adottati per la propria clientela; d) accettare **Cashbackitaly**® solo per i beni e/o servizi che costituiscono oggetto della propria attività con esclusione di qualunque corresponsione di differenze e/o anticipi di denaro contante o equivalente; e) evitare di frazionare le operazioni di vendita in più transazioni elettroniche e/o in più documenti di vendita; f) esporre per tutta la durata del presente accordo, in modo evidente, all'esterno o all'interno dell'esercizio, le vetrofanie e gli altri eventuali materiali forniti dall'Associazione; g) mantenere riservate nei confronti di terzi le clausole economiche del presente accordo; h) approvvigionarsi tempestivamente, presso l'Associazione del materiale operativo necessario per l'esecuzione del presente accordo (adesivi, depliant, materiale pubblicitario ecc.); i) astenersi dal presentare ordini di pagamento prima della consegna della merce; l) conservare, nel caso in cui la merce acquistata debba essere prodotta o spedita, la prova dell'avvenuta consegna o spedizione della merce dopo aver concordato per iscritto con il Titolare le modalità di spedizione e consegna; m) consentire che il suo nominativo sia inserito gratuitamente in guide, elenchi e pubblicazioni curate dalla Associazione, esonerando la stessa da ogni responsabilità derivante da errori o inesattezze. n) segnalare immediatamente per iscritto alla Associazione la cessazione dell'attività, la cessione dell'azienda, variazioni in genere della proprietà o della gestione della stessa, variazioni nella natura dell'attività svolta, nonché ogni variazione di altri dati indicati nel presente accordo, assumendo a suo carico ogni conseguenza che possa derivare dall'omissione o dal ritardo di tale segnalazione. o) istituire adeguatamente il proprio personale addetto alle vendite circa le modalità di esecuzione del presente accordo affinché **Cashbackitaly**® sia accettata prontamente e correttamente; p) trattenere e conservare le ricevute, copia degli ordini di pagamento e delle note di storno per un periodo non inferiore a tredici mesi dalla data dell'operazione per consentire ricerche e controlli da parte della Associazione; in ogni caso, l'Esercente è obbligato a conservare tali dati/documenti nel rispetto degli Standard di Sicurezza sui dati previsti dalla vigente normativa e comunque idonei a garantire la sicurezza e l'integrità dei dati medesimi. q) informare tempestivamente l'Associazione nel caso di usi fraudolenti di **Cashbackitaly**®) riconoscere alla Associazione la commissione prevista, nella misura percentuale indicata nel presente accordo e confermata con la comunicazione scritta. 7.2 Nel caso di inosservanza, da parte dell'Esercente, degli obblighi e delle regole comportamentali posti a suo carico dal presente accordo, l'Associazione si riserva di non rimborsare le transazioni, fermi restando i casi di sospensione e recesso.

Art. 8 - Estratto Conto.

Per le transazioni effettuate presso l'Esercente e per gli eventuali storni, l'Associazione rende disponibile sul Web in tempo reale, un estratto conto comprensivo delle commissioni.

L'Esercente potrà consultare l'estratto conto, previa registrazione e adesione al servizio, su area riservata e protetta di apposito sito internet.

Art. 9 - Trattamento dei dati dei Titolari.

L'Esercente si impegna a custodire con la massima diligenza professionale i dati dei Titolari di **Cashbackitaly**® ed a trattarli nel rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali nonché degli Standard di Sicurezza sui Dati previsti dai Circuiti Internazionali e consultabili nel Portale del sito www.cashbackitaly.it. L'Esercente si impegna altresì a trattare tali dati in maniera lecita, sicura, riservata e limitatamente alle finalità connesse al presente accordo. L'accesso ai dati deve essere consentito solo al personale addetto e autorizzato al fine di garantire che i dati stessi non vengano utilizzati in maniera illegittima o non conforme alle finalità di raccolta e per evitare l'accesso a tali dati da parte di terzi non autorizzati.

I dati dei Titolari di **Cashbackitaly**® non possono essere trasmessi, salvo per eventuali esigenze di carattere giudiziario, a terze parti diverse dall'Associazione, o da soggetti dallo stesso designati. La trasmissione dei dati ai soggetti autorizzati deve essere comunque effettuata in modo sicuro. In caso di uso illecito dei dati, anche da parte di terzi, derivante dal mancato rispetto di quanto previsto dal presente accordo, l'Esercente è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente. L'Associazione si riserva il diritto di rivalersi nei confronti dell'Esercente per ogni conseguenza pregiudizievole.

Art. 10 - Dati informativi riguardanti l'Esercente.

L'Esercente anche per il periodo successivo alla vigenza del presente accordo, acconsente che il suo nominativo ed i suoi dati identificativi vengano inseriti in un elenco comune formato da Associazione emittenti proprie obbligazioni, esonerando l'Associazione stessa da ogni responsabilità derivante da errori o inesattezze nella trasmissione o elaborazione dei dati in esso riportati e senza obbligo di comunicazione di tale inserimento.

Art. 11 - Utilizzo di altri sistemi L'Esercente è libero di accettare altri sistemi purché ne informi l'Associazione.

Art. 12 - Modifiche delle condizioni economiche.

Tutte le condizioni previste dal presente accordo hanno carattere essenziale e inscindibile; esse potranno essere modificate unilateralmente dalla Associazione, anche in senso sfavorevole all'Esercente, qualora sussista un giustificato motivo e con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di applicazione, mediante comunicazione scritta (anche tramite web) in conformità alla normativa vigente. In tal caso, l'Esercente ha diritto di recedere dall'accordo entro 60 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione. In caso di recesso a seguito della variazione delle condizioni l'Esercente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. L'Esercente rimarrà comunque obbligato all'adempimento di tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla ricezione, da parte della Associazione, della comunicazione di recesso.

Art. 13 - Validità e durata dell'Accordo.

13.1 L'Accordo ha efficacia dal momento dell'eventuale accettazione della richiesta di convenzionamento: in questo caso l'Associazione invia all'esercente una comunicazione scritta di conferma con la quale comunica, tra l'altro, il relativo codice identificativo e la misura percentuale della commissione applicata alle differenti tipologie di transazioni. 13.2 Il presente Accordo è stipulato a tempo determinato per anni uno ed ha validità sino a quando una delle parti, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, ne dia disdetta mediante comunicazione scritta da inoltrare alla controparte con qualsiasi mezzo.

La comunicazione di disdetta, se inviata dall'Associazione, dovrà prevedere un preavviso di due mesi, fatti salvi i casi di recesso per giustificato motivo. In ogni caso di risoluzione e/o di cessazione del presente accordo l'Esercente: a) non potrà compiere ulteriori operazioni con la **Cashbackitaly**®; b) dovrà corrispondere alla Associazione le commissioni inerenti alle operazioni effettuate fino alla data di efficacia del recesso o della risoluzione dell'Accordo; c) dovrà restituire immediatamente all'Associazione tutto il materiale da quest'ultima fornitogli nonché rimuovere le vetrofanie relative al servizio. Per qualsiasi caso di recesso non sono previste penalità e/o spese di chiusura a carico dell'Esercente.

Art. 14 - Sospensione dell'accordo. L'Associazione ha facoltà di sospendere, con efficacia immediata, a suo insindacabile giudizio l'operatività del presente accordo, dandone comunicazione all'Esercente con qualsiasi mezzo, anche verbale, da confermarsi poi per iscritto, che consenta la conoscenza della sospensione stessa.

Art. 15 - Comunicazioni all'Esercente.

L'invio di eventuali notifiche e/o di ogni altra comunicazione o dichiarazioni eseguite ai sensi del presente accordo o da esso consentite, sarà effettuato con piena validità agli indirizzi/recapiti indicati dall'Esercente nel accordo stesso o comunicati successivamente, in forma cartacea o mediante posta elettronica.

Art. 16 - Comunicazioni alla Associazione.

L'invio di comunicazioni all'Associazione dovrà essere effettuato dall'Esercente agli indirizzi/recapiti indicati nei Fogli Informativi.

Art. 17 - Reclami ricorsi e conciliazioni.

L'Esercente può presentare un reclamo all'Associazione, per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo indicato nei Fogli Informativi. L'Associazione darà riscontro entro 30 giorni indicando in caso di accoglimento i tempi previsti per l'adempimento.

Art. 18 - Tutela dei dati personali.

L'Associazione, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna in ordine alle informazioni ed ai dati che acquisirà, durante tutto il corso del accordo, al rispetto delle norme e degli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.